

XVI legislatura

**Schema di decreto legislativo
recante: "Istituzione dei ruoli
tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria"**

(Atto del Governo n. 232)

Luglio 2010
n. 84



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Istituzione dei ruoli)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Norme applicabili)</i>	<i>7</i>
<i>Articoli 3-8 (Articolo 3 "Ruolo degli operatori tecnici"; Articolo 4 "Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici"; Articolo 5 "Nomina ad agente tecnico"; Articolo 6 "Promozione ad agente scelto tecnico"; Articolo 7 "Promozione a assistente tecnico"; Articolo 8 "Promozione a assistente capo tecnico")</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 9-14 (Articolo 9 "Ruolo dei revisori tecnici"; Articolo 10 "Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici"; Articolo 11 "Nomina a vice revisore tecnico"; Articolo 12 "Dimissioni dal corso"; Articolo 13 "Promozione alla qualifica di revisore tecnico"; Articolo 14 "Promozione alla qualifica di revisore capo tecnico")</i>	<i>12</i>
<i>Articoli 15 - 23 (Articolo 15 "Ruolo del perito tecnico"; Articolo 16 "Funzioni del personale appartenente al ruolo del perito tecnico"; Articolo 17 "Accesso al ruolo del perito tecnico"; Articolo 18 "Concorso pubblico per la nomina a vice perito"; Articolo 19 "Dimissioni dal corso"; Articolo 20 "Promozione a perito"; Articolo 21 "Promozione a perito capo"; Articolo 22 "Promozione alla qualifica di perito superiore"; Articolo 23 "Perito superiore «sostituto commissario»)</i>	<i>18</i>
<i>Articoli 24-31 (Articolo 24 "Ruoli dei direttori tecnici"; Articolo 25 "Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici"; Articolo 26 "Accesso ai ruoli dei direttori tecnici"; Articolo 27 "Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici"; Articolo 28 "Promozione a direttore tecnico"; Articolo 29 "Promozione a direttore tecnico capo"; Articolo 30 "Promozione a direttore tecnico coordinatore"; Articolo 31 "Aspettativa")</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 32 (Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria)</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 33 (Impiego in operazioni di polizia e di soccorso)</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 34 (Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici)</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 35 (Trattamento economico)</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 36 (Clausola finanziaria)</i>	<i>33</i>

PREMESSA

Il presente schema di decreto è emanato in attuazione della delega indicata all'articolo 18, comma 1, della legge n. 85/2009, per cui l'articolo 32 della medesima legge, al comma 2, prevede un a spesa complessiva a regime di 1.627.420 euro annui già dal 2008.

Articolo 1

(Istituzione dei ruoli)

Il comma 1 stabilisce che per le attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, così come individuato ai sensi dell'art. 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione all'art. 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria:

- a)* ruolo degli operatori tecnici;
- b)* ruolo dei revisori tecnici;
- c)* ruolo dei periti tecnici;
- d)* ruolo dei direttori tecnici.

Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A allegata allo schema.

Il comma 2 prevede che i profili professionali degli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1, sono individuati con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Con uno o più regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e rinnovazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi comprese le eventuali forme di preselezione, quelle di accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame e le modalità di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso.

La RT riferisce che per l'istituzione dei ruoli tecnici di cui alla legge delega 30 giugno 2009, n. 85, è previsto un onere annuo lordo complessivo pari ad euro 1.627.419,68.

Quindi, in conformità del comma 7 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ove è previsto che, per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, le proiezioni finanziarie debbano avere valenza almeno decennale, la RT allega anche n. 11 tabelle che espongono l'onere lordo per il periodo 2011 - 2021.

Nel complesso, prosegue la RT, l'assunzione riguarda n. 37 unità di personale dei ruoli tecnici della Polizia Penitenziaria, corrispondenti a:

- n. 9 Commissari;
- n. 11 Ispettori;
- n. 12 Sovrintendenti;
- n. 5 Agenti-Assistenti.

Più nel dettaglio, per gli anni 2011 e 2012 l'onere è di euro 1.518.776,34.; per gli anni 2013, 2014 e 2015 l'onere è di euro 1.543.779,19; per gli anni 2016 e 2017 l'onere è di euro 1.569,174,48; per gli anni 2018, 2019 e 2020 l'onere è di euro 1.580.744,84; per l'anno 2021 l'onere è di euro 1.617.692,35.

La relazione illustrativa specifica, inoltre, che nella formulazione delle norme del presente schema di decreto legislativo ci si è attenuti ai principi e criteri direttivi in materia di suddivisione del personale in ruoli, di accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e del relativo avanzamento in carriera, assumendo le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato, prendendo pertanto a riferimento - pur nelle more del processo di revisione dell'intero quadro normativo del ruolo tecnico avviato con l'istituzione da parte del Capo della Polizia di un apposito gruppo di studio in data 20 novembre 2006 - il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, che disciplina l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

Al riguardo, per i profili di quantificazione - rinviando, invece, per i profili di copertura, all'esame dell'articolo 35, - occorre anzitutto segnalare che l'analisi dei fattori di spesa riportata dalla RT, con i suoi n. 11 allegati tabellari, considera, però, per l'istituzione del ruolo tecnico del Corpo della Polizia penitenziaria, i soli oneri connessi alle voci del trattamento economico fondamentale in connessione ai diversi profili professionali e alla disciplina degli incrementi economici.

In proposito, premesso che l'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85, recante i principi di delega per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria, non fa alcun cenno anche all'adeguamento della dotazione organizzativa e di funzionamento del Corpo della Polizia penitenziaria, si segnala che anche l'articolo 32 della medesima legge, recante le risorse a copertura richiamate all'articolo 36 del testo in esame, non pone alcun riferimento a tal fine, distinguendo la sola componente d'oneri relativa alla istituzione della Banca dati nazionale del DNA prevista all'articolo 5 della stessa legge (comma 1) e la quota di risorse destinata alla creazione del ruolo tecnico della Polizia Penitenziaria (comma 2).

In tal senso, premesso che il personale appartenente a tali ruoli fa parte del Corpo di Polizia a tutti gli effetti (e non personale civile del DAP), come si evince chiaramente dai principi di delega di cui all'articolo 18 della legge n. 85 del 2009, si rileva che, pur uniformandosi la RT alla previsione di cui all'articolo 17, comma 7, secondo periodo, della legge di contabilità, la medesima non fornisce, però, al contempo, alcuna stima circa gli oneri di funzionamento

(postazioni di lavoro, dotazioni personali di divise ed armamento, materiali di casermaggio, adeguamenti alloggiativi etc.) che, prevedibilmente, ricadranno sull' Amministrazione penitenziaria per effetto dei nuovi inquadramenti, nell'ambito dei ruoli neoistituiti.

Né appare, invero, più di tanto ipotizzabile - e tanto meno sostenibile - l'eventualità che detti oneri si potranno sostenere comunque a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio, ivi trattandosi, a ben vedere, della istituzione di un "nuovo" ruolo nell'ambito della Amministrazione Penitenziaria, in analogia a quello già presente nella Polizia di Stato¹; per cui, a rigore, andrebbe adeguata anche la dotazione di risorse destinate, nello specifico, al funzionamento del Corpo di Polizia penitenziaria, in funzione del nuovo organico.

Oltretutto, occorre in proposito segnalare che lo stesso schema in esame, oltre a prevedere lo svolgimento di specifiche selezioni concorsuali per l'accesso delle unità lavorative alle relative carriere (per cui appaiono prevedibili oneri per commissioni etc.), prevede, espressamente, per i vincitori delle medesime procedure, degli specifici corsi di formazione, per cui, da parte dell'Amministrazione del Corpo di Polizia penitenziaria, andranno sostenuti i relativi, nuovi e maggiori oneri (didattica, docenze, aule istituti di formazione, etc.) rispetto a quanto non possa essere già considerato scontato nell'ambito della dotazione di stanziamenti a legislazione vigente.

¹ In proposito, si osserva che l'articolo 23, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121 qualifica il personale dei ruoli tecnici e scientifici quale personale di Polizia a tutti gli effetti, e non personale a ordinamento civile inquadrato nella Polizia di Stato, né tanto meno personale civile dell'amministrazione degli interni distaccato presso la medesima. Sul punto occorre altresì precisare che l' articolo 18, comma 2, lettera c) della legge n. 85 del 2009 recante i principi di delega specifica che l'istituzione del ruolo tecnico della polizia penitenziaria debba prevedere "le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato".

Infine, una specifica annotazione va anche riferita alla spesa quantificata in relazione ai trattamenti economici, sulla cui base sono articolate le tabelle allegate alla RT.

Sul punto va infatti segnalato che la quantificazione degli oneri considera espressamente le sole componenti fisse e continuative del t.e., non contemplando la quantificazione delle voci accessorie della retribuzione (a partire dalle voci di "straordinario") che costituiscono, anche per specifiche previsioni normative riferibili al personale delle FF.PP, una componente non trascurabile della spesa complessiva sostenuta dalle Amministrazioni per i relativi trattamenti economici². Anche per tali stanziamenti andrebbero quindi valutati i fabbisogni di adeguamento a fronte della maggiore spesa prevedibile in ragione della attivazione del ruolo tecnico della Polizia Penitenziaria.

Inoltre, poiché l'articolo 17, comma 3, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009 prevede espressamente che la relazione tecnica debba essere accompagnata dalla illustrazione di tutti i dati e i metodi utilizzati, nonché delle loro fonti ed ogni ulteriore elemento utile alla verifica tecnica in sede parlamentare, andrebbe pertanto richiesta la analitica esposizione degli effetti conseguenti ai singoli fattori di spesa (riconducibili, si ritiene, agli avanzamenti nei ruoli e nei t.e.), distinti per categoria professionale, da cui scaturisce l'aumento dell'onere complessivo annuo atteso, da quello iniziale previsto per il biennio 2011-2012, a quelli attesi in ragione annua per il triennio 2013-2015,

²In proposito, si segnala che dal Conto Annuale del personale relativo al 2008, il totale delle voci retributive non riconducibili a voci stipendiali o connesse ad indennità e perciò "accessorie" è pari, per il Comparto FF.PP., relativamente ai dati riferibili al solo Ministero della Giustizia (*ergo* Polizia Penitenziaria), a quasi il 20 per cento della spesa complessiva. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*, Tavole sul sito internet della RGS.

nonché per il biennio 2016- 2017, e per il triennio 2018- 2020, come si evince dalle tavole annesse alla RT.

Infine, con riguardo anche ai profili di computo, andrebbero esplicitate le aliquote considerate nella stima della spesa prevista per gli oneri a carico dell'Amministrazione statale e per l'IRAP sulle grandezze retributive considerate.

Articolo 2 **(Norme applicabili)**

Il comma 1 stabilisce che al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443 (*ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria*) e decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (*Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266*), salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo.

Il comma 2 prevede l'equiparazione del personale dei ruoli suddetti con quello che espleta i compiti di polizia cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che è fissata nell'allegata tabella B.

La RT non considera, nello specifico, il dispositivo.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, ribadendo le argomentazioni già formulate sull'articolo 1 in merito all'esigenza di adeguamento degli stanziamenti per il funzionamento del Corpo di Polizia penitenziaria in relazione alla istituzione del nuovo ruolo tecnico, occorre considerare aggiuntivamente se, in particolare, in relazione agli istituti economici specificamente previsti dagli *ex* articoli 28 *-bis* e 29-*bis* del decreto legislativo n. 443/1992 (entrambi, questi ultimi, abrogati dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 193/2003 in quanto i relativi importi sono da considerarsi confluiti e "conglobati" nel sistema retributivo dei parametri adottato per le FF.PP. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo) per i gradi di vice ispettore ed ispettore della Polizia Penitenziaria, le dotazioni già previste a l.v. debbano essere adeguate per effetto dei fabbisogni di spesa "aggiuntivi" che deriveranno dalla istituzione del profilo professionale dei periti tecnici, del ruolo tecnico-scientifico della polizia penitenziaria, che è in tutto equiparato ai citati gradi degli "ordinari" appartenenti del medesimo Corpo di polizia, come si evince dal comma 2.

Andrebbe pertanto confermato che tali emolumenti siano stati contemplati nella quantificazione degli oneri di spesa del decennio 2011/2021 riportata dalla RT.

Articoli 3-8

(Articolo 3 "Ruolo degli operatori tecnici"; Articolo 4 "Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici"; Articolo 5 "Nomina ad agente tecnico"; Articolo 6 "Promozione ad agente scelto tecnico"; Articolo 7 "Promozione a assistente tecnico"; Articolo 8 "Promozione a assistente capo tecnico")

L'articolo 3 stabilisce che il ruolo degli operatori tecnici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: *a)* agente tecnico; *b)* agente scelto tecnico; *c)* assistente tecnico; *d)* assistente capo tecnico. **L'articolo 4** specifica che il personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione e conduzione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici. Il comma 3 afferma che al personale delle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono essere attribuite responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato. Il comma 4 prevede che gli appartenenti alle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono altresì svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale. **L'articolo 5** al comma 1 prevede che l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio

della scuola dell'obbligo. Il comma 2 stabilisce che l'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1983, n. 400. Il comma 3 prevede che i vincitori del concorso sono nominati allievi agenti, tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA di cui all'articolo 1, comma 1. Il comma 4 stabilisce che possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Il comma 5 afferma che le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed i figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. Il comma 6 prevede che gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di

idoneità sono nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, della durata di mesi tre, vengono nominati agenti tecnici. **L'articolo 6** stabilisce che la promozione ad agente scelto tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti tecnici che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui al precedente articolo. **L'articolo 7** prevede che la promozione alla qualifica di assistente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che alla data dello scrutinio stesso abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto tecnico. **L'articolo 8** stabilisce che la promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.

La RT non si sofferma sulle norme.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale delle norme, in tutto analoghe a quelle già previste in relazione al ruolo degli operatori tecnici della Polizia di Stato di cui all'articolo 3 del D.P.R. 24 aprile 1992, n. 337, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 197 del 1995, nulla da osservare.

Articolo 9-14

(Articolo 9 "Ruolo dei revisori tecnici"; Articolo 10 "Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici"; Articolo 11 "Nomina a vice revisore tecnico"; Articolo 12 "Dimissioni dal corso"; Articolo 13 "Promozione alla qualifica di revisore tecnico"; Articolo 14 "Promozione alla qualifica di revisore capo tecnico")

L'articolo 9 prevede che il ruolo dei revisori tecnici si articola in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni; *a)* vice revisore tecnico; *b)* revisore tecnico; *c)* revisore capo tecnico. **L'articolo 10**, comma 1, afferma che il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. Il comma 2 prevede che lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza, Il comma 3 stabilisce che al personale della qualifica di revisore capo tecnico, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini. Il comma 4 prevede che al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato. **L'articolo 11**, comma 1, stabilisce che la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue: *a)* nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo

professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico; *b*) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonché dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato, con esclusione del limite di età, al personale del ruolo degli operatori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista

dalla legge. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice revisori tecnici in prova. Il comma 2 prevede che con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso. Il comma 3 stabilisce che al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. Il comma 4 afferma che coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalità di cui al comma 3. Il comma 5 prevede che i vincitori del concorso di cui al comma "1," lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

L'articolo 12, comma 1, prevede che è dimesso dai corsi di cui all'art. 11, comma 1, il personale che: *a)* dichiara di rinunciare al corso; *b)*

non supera gli esami di fine corso; c) è stato per qualsiasi motivo assente al corso per più di sessanta giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia penitenziaria, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica, I frequentatori provenienti dal ruolo degli operatori tecnici dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà, sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. Il comma 2 prevede che il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Il comma 3 stabilisce che è espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il comma 4 prevede che i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del personale e della formazione, su proposta del direttore del corso. Il comma 5 afferma che il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. Il comma 6 stabilisce che i frequentatori provenienti

dagli agenti e assistenti tecnici che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nel suddetto ruolo senza detrazione di anzianità e sono restituiti al servizio. **L'articolo 13** prevede che la promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica. **L'articolo 14** prevede che la promozione alla qualifica di revisore capo tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

La RT non si sofferma sullo specifico contenuto delle norme.

Al riguardo, va ribadito che il profilo professionale dei revisori tecnici del neo-istituito ruolo tecnico della Polizia penitenziaria è in tutto analogo, quanto a mansioni e responsabilità professionali, sia a quello dell'*ex* ruolo dei revisori tecnici di cui all'articolo 14 del D.P.R. 337/1982, abrogato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 197/1995, che al medesimo profilo professionale "riformulato", dal medesimo citato decreto legislativo, che è stato inserito agli articoli da *20-bis* a *20-octies* sempre del D.P.R. 337/1982.

In proposito, per i profili di interesse, premesso che l'articolo 13 comma 1, della legge n. 395/1990 stabilisce che agli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria compete il trattamento economico dei pari grado della Polizia di Stato, andrebbe richiesta conferma del fatto che al personale del nuovo ruolo dei periti tecnici non si applica

l'articolo 17, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 197/1995 che, a suo tempo, aveva stabilito, tra l'altro, che le disposizioni del capo IV, articolo 13, della medesimo decreto, recante norme in materia di "reinquadramento" nel grado superiore della carriera sottufficiali della Polizia di Stato, si sarebbe applicato anche agli (*ex*) appartenenti al ruolo dei revisori tecnici e a quello del ruolo dei periti tecnici, così come delucidazioni andrebbero richieste anche in merito alla previsione riportata all'articolo 20-*octies* del D.P.R. 337/1982, in cui si prevede, espressamente, anche uno scatto economico "aggiuntivo" da riconoscere ai revisori tecnici "capo" dell'omologo ruolo della Polizia di Stato, dopo otto anni di servizio nella qualifica.

Nel complesso, per i profili di interesse, dal momento che la RT nulla riferisce circa i fattori retributivi considerati nella evoluzione degli oneri ivi rappresentata nelle tabelle, si specifica che entrambi gli aspetti richiamati nel periodo precedente impongono un chiarimento circa la effettiva corrispondenza dei criteri adottati nella quantificazione della spesa ivi prevista anche con quelli desumibili in riferimento al t.e. previsto per il profilo dell'analogo ruolo revisori della Polizia di Stato, cui la delega espressamente si richiama.

Articoli 15 - 23

(Articolo 15 "Ruolo del perito tecnico"; Articolo 16 "Funzioni del personale appartenente al ruolo del perito tecnico"; Articolo 17 "Accesso al ruolo del perito tecnico"; Articolo 18 "Concorso pubblico per la nomina a vice perito"; Articolo 19 "Dimissioni dal corso"; Articolo 20" Promozione a perito"; Articolo 21 "Promozione a perito capo"; Articolo 22 "Promozione alla qualifica di perito superiore"; Articolo 23 "Perito superiore «sostituto commissario»")

L'articolo 15 al comma 1 prevede che i ruoli del perito tecnico si distinguono come segue: *a)* ruolo del perito biologo; *b)* ruolo del perito informatico. Il comma 2 stabilisce che i ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche: *a)* vice perito; *b)* perito; *c)* perito capo; *d)* perito superiore. **L'articolo 16** al comma 1 prevede che il personale appartenente al ruolo del perito tecnico svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito. Il comma 2 afferma che l'attività è caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie. Il comma 3 stabilisce che in relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo del perito tecnico possono essere preposti al coordinamento di unità operative, con le connesse responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta. Il comma 4 prevede che in caso di assenza o impedimento il personale del ruolo del perito tecnico può sostituire il superiore gerarchico. Il comma 5

afferma che il personale appartenente alla qualifica di perito superiore svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti, funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale è adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli in caso di assenza o impedimento. **L'articolo 17** stabilisce che l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo "del perito tecnico avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami. **L'articolo 18** al comma 1 prevede che al concorso pubblico di cui all'articolo 17 possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre. Il comma 2 stabilisce che al concorso è altresì ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione, I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso. Il comma 3 prevede che al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per

reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. Il comma 4 afferma che a parità di merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. Il comma 5 stabilisce che il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti al tipo di specializzazione richiesta dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 4. Il comma 6 prevede che con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicati gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, gli attestati di abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale o i diplomi di livello universitario che devono possedere i candidati, individuati secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Il comma 7 afferma che al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. Il comma 8 stabilisce che i candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso. Il comma 9 prevede che i vincitori del concorso sono nominati allievi vice perito e sono destinati a frequentare un corso della durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. Il comma 10 afferma che i frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice perito in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale.

Tale graduatoria è formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso. Il comma 11 stabilisce che il personale di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, beneficiario della riserva e vincitore del concorso di cui al comma 2, conserva ai fini economici l'anzianità maturata o riconosciuta presso il ruolo di provenienza.

L'articolo 19 al comma 1 prevede che è dimesso dal corso di formazione tecnico-professionale di cui all'articolo 18, comma 9. il personale che: *a)* dichiara di rinunciare al corso; *b)* non supera gli esami di fine corso; *c)* è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di sessanta giorni

Nell'ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta attività tecnico-scientifico, tecnica, dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. Il comma 2 prevede che il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Il comma 3 stabilisce che sia espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il comma 4 prevede che i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del personale e della formazione, su proposta del

direttore del corso. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. **L'articolo 20** stabilisce che la promozione alla qualifica di perito si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice perito che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 18. **L'articolo 21** prevede che la promozione alla qualifica di perito capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di perito che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

L'articolo 22 al comma 1 afferma che la promozione alla qualifica di perito superiore si consegue: *a)* nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di perito capo; *b)* per il restante cinquanta per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito capo e sia in possesso dei titoli di cui all'articolo 18, comma 1. Il comma 2 prevede che la promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera *a)* precede nel molo quello di cui alla lettera *b)*. I posti non coperti mediante concorso sono portati

in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a). **L'articolo 23** al comma 1 prevede che i periti superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «sostituto commissario» con decorrenza dallo stesso 1° gennaio. Il comma 2 stabilisce che è escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della censura. Il comma 3 prevede che per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il comma 4 afferma che ai periti superiori «sostituti commissari» possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 16, comma 5, ulteriori funzioni di particolare rilevanza.

La RT non si sofferma, nello specifico, sui dispositivi.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, va premesso che il dispositivo riprende, nella sostanza, i principali contenuti del Capo IV del D.P.R. 337/1982 (articoli da 22 a 31-*sexies*) riguardanti la disciplina dell'accesso e dell'avanzamento nel ruolo di "perito tecnico" già previsto a l.v. per la Polizia di Stato.

In proposito, premesso che l'articolo 13 comma 1, della legge n. 395/1990 stabilisce che agli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria compete il medesimo trattamento economico dei pari grado della Polizia di Stato, similmente a quanto rilevato per le disposizioni precedenti, e che l'ordinamento degli avanzamenti nel ruolo di perito tecnico della Polizia penitenziaria e lo stesso trattamento economico devono considerarsi analoghi a quelli vigenti per i dipendenti del medesimo profilo appartenenti alla Polizia di Stato, andrebbero richiesti puntuali elementi di chiarificazione in ordine ad una serie di norme che prevedono, a l.v., alcune specificità per tali profili professionali ed i cui effetti, potrebbero ripercuotersi anche sulla spesa prevista per l'istituendo ruolo analogo dei periti tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria.

In particolare, al fine di escludere una sottostima degli oneri attesi per il profilo del ruolo in esame, andrebbe confermato che la quantificazione operata dalla RT, nelle proiezioni di spesa per il periodo 2011/2020, ha tenuto conto anche della circostanza che, ai fini dell'avanzamento nella qualifica di vice ispettore tecnico, per l'analogo personale della polizia di Stato, la legislazione vigente prevede anche un emolumento straordinario pensionabile nella qualifica di vice perito tecnico e di perito tecnico, come stabilito dagli articoli 25-

quinquies, 28-*bis* del D.P.R. n. 337/1982, nonché uno scatto aggiuntivo in favore dei periti tecnici superiori che abbiano maturato sette anni di servizio nella qualifica ai sensi dell'articolo 31-*quater* del medesimo D.P.R..

In proposito, in ciò ribadendo considerazioni già formulate all'articolo 2, andrebbe confermato che i suddetti istituti retributivi siano da considerarsi, a tutti gli effetti, ormai conglobati nei trattamenti retributivi adottati per le FFPP col sistema dei parametri a decorrere dal 2005, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 193/2003, e che pertanto essi siano da considerarsi già scontati nella quantificazione operata dalla RT.

Articoli 24-31

(Articolo 24 "Ruoli dei direttori tecnici"; Articolo 25 "Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici"; Articolo 26 "Accesso ai ruoli dei direttori tecnici"; Articolo 27 "Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici"; Articolo 28 "Promozione a direttore tecnico"; Articolo 29 "Promozione a direttore tecnico capo"; Articolo 30 "Promozione a direttore tecnico coordinatore"; Articolo 31 "Aspettativa")

L'articolo 24 al comma 1 prevede che i ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue: *a)* ruolo dei biologi; *b)* ruolo degli informatici. Il comma 2 afferma che i ruoli tecnici di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche: *a)* vice direttore tecnico; *b)* direttore tecnico; *c)* direttore tecnico capo; *d)* direttore tecnico coordinatore. Il comma 3 prevede che le dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1 sono indicate nella tabella A. **L'articolo 25** al

comma 1 afferma che il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici. Il comma 2 prevede che l'attività comporta preposizione a servizi e laboratori, scientifici o didattici, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche. Il comma 3 stabilisce che il personale di cui al comma 1 assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche sottordinate e dal lavoro direttamente svolto dallo stesso. Il comma 4 prevede che il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge, altresì, compiti di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione alla professionalità posseduta. **L'articolo 26** al comma 1 prevede che l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. Per l'accesso è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. Il comma 2 stabilisce che con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Il comma 3 prevede che al concorso è altresì ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, il

personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso. Il comma 4 prevede che a parità di merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. Il comma 5 stabilisce che al concorso non sono "ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati, o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. Il comma 6 prevede che il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, beneficiario della riserva e vincitore del concorso di cui al comma 2, conserva ai fini economici l'anzianità maturata o riconosciuta presso il ruolo di provenienza. **L'articolo 27** al comma 1 prevede che i vincitori del concorso di cui all'articolo 26 sono nominati vice direttori tecnici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso l'Istituto Superiore di Studi penitenziari. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo le modalità che saranno individuate dall'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice direttori tecnici in prova rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Il comma 2 stabilisce

che per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19. Il comma 3 afferma che al termine del corso, i vice direttori tecnici in prova che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice direttore tecnico secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. **L'articolo 28** prevede che la promozione alla qualifica di direttore tecnico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice direttore tecnico che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica. **L'articolo 29** prevede che la promozione alla qualifica direttore tecnico capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico che abbia compiuto almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. **L'articolo 30** stabilisce che la promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. **L'articolo 31** prevede che gli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto, durante il periodo di frequenza al corso di formazione sono posti in aspettativa con il trattamento economico più favorevole.

La RT non considera nello specifico le norme.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'articolo 13 comma 1, della legge n. 395/1990 stabilisce che agli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria compete il medesimo trattamento economico dei pari grado della Polizia di Stato e che il dispositivo ricalca le analoghe disposizioni del capo V del D.P.R. n. 337/1982, come novellate dal decreto legislativo n. 334/2000, concernenti l'analogo personale del ruolo direttivo tecnico della Polizia di Stato, andrebbe confermato che l'evoluzione dell'onere, così come rappresentato nelle tavole riportate dalla RT, riflette tutti i fattori di computo da considerare nella valutazione della spesa prevista, a regime, anche per tale ruolo.

Articolo 32

(Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria)

Il comma 1 stabilisce che al personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici, al ruolo dei revisori tecnici al ruolo del perito tecnico sono attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il comma 2 prevede che al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

Il comma 3 afferma che al personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.

Il comma 4 afferma che agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, al ruolo del perito e dei direttori tecnici è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, nulla da osservare, se non la conferma che dalle attribuzioni delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria non derivi il riconoscimento di specifiche indennità.

Articolo 33

(Impiego in operazioni di polizia e di soccorso)

L'articolo stabilisce che il personale dei ruoli tecnici può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni.

La RT non si sofferma sul dispositivo.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Articolo 34

(Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici)

Il comma 1 prevede che sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale dei ruoli tecnici non direttivi del Corpo di polizia penitenziaria si esprimono specifiche commissioni, presiedute da un vice capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento e composte da quattro membri scelti tra i direttore tecnico in servizio presso lo stesso dipartimento.

Il comma 2 afferma che in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il comma 3 stabilisce che le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari direttivi del Corpo di polizia penitenziaria.

Il comma 4 afferma che la nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il comma 5 prevede che all'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.

Il comma 6 stabilisce che sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale dei ruoli tecnici direttivi del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le medesime procedure seguite per il ruolo direttivo che espleta i compiti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

La RT non considera la norma in esame.

Al riguardo, posto che l'organismo in esame viene istituito *ad hoc*, ossia nell'occasione della introduzione del nuovo ruolo tecnico della Polizia Penitenziaria, andrebbe fornita conferma circa la garanzia che, per il suo funzionamento, ci si potrà avvalere delle sole risorse umane e materiali, già scontate nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Inoltre, andrebbe anche confermato che, in relazione alla partecipazione a tale organismo di dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria, ai relativi componenti non risulti riconosciuto alcun gettone o compenso aggiuntivo.

A tal fine, nel suggerire l'opportunità di valutare l'inserimento di una specifica clausola di invarianza, si rammenta che l'articolo 17, comma 7, quarto e quinto periodo, della legge di contabilità prescrive che l'apposizione dei tali clausole debba essere sempre accompagnata da una RT in cui si dimostri l'effettiva sostenibilità delle medesime.

Articolo 35

(Trattamento economico)

L'articolo prevede che il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti con l'art. 1, è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui agli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000,

n. 146, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.

La RT non si sofferma nello specifico sul dispositivo.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di norma che si limita a richiamare l'equiparazione del personale in argomento con quello spettante al ruolo ordinario della Polizia Penitenziaria.

Articolo 36
(Clausola finanziaria)

Il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in euro 1.518.776,34 per ciascuno degli anni 2011 e 2012, euro 1.548.779,19 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, euro 1.569.174,48 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, euro 1.580.744,84 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 ed euro 1.617.692,35 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32, comma 2, della legge 30 giugno 2009 n. 85.

Il comma 3 prevede che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui

all'articolo 11, comma 3, lettera l) della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lett. V) della legge n. 196 del 2009, nel programma «Amministrazione penitenziaria» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

La RT non si sofferma nello specifico sul dispositivo.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che il dispositivo in esame si configura quale previsione di oneri e che è corredata da idonea clausola di salvaguardia, andrebbe confermata la integrale disponibilità, a fini di copertura, della ivi richiamata autorizzazione di spesa.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>